

**5194**

**N. 53 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2001**

---

**Parte I**

L. 6.037.100.000 pari al 41,85% di una produzione lorda vendibile di L. 14.424.000.000.

Delimitazione dei territori danneggiati -  
Danni alle produzioni:

- Comune di Melfi: Fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 46, 47.
- Comune di Genzano di Lucania: Fogli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Gli altri comuni della Provincia di Potenza, interessati dall'evento di cui in oggetto, gli Uffici Tecnici Dipartimentali non hanno riscontrato le condizioni per la delimitazione ai sensi della legge 185/92 avendo accertato nei relativi territori, danni in misura inferiore al 35% della P.L.V. per il prevalere, nell'annata agraria in corso, delle colture non danneggiate rispetto a quelle che hanno subito danni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2001, n. 1660.

**Misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa farmaceutica nella Regione Basilicata.**

LA GIUNTA REGIONALE

*(omissis)*

DELIBERA

- 1) in via provvisoria e temporanea la prescrizione dei farmaci, con oneri a carico del S.S.N., in favore dei cittadini viene riservata esclusivamente ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di libera scelta che sono tenuti a verificare il tempo che intercorre tra le diverse prescrizioni per evitare la ripetizione delle stesse con sovrapposizione dei periodi di trattamento;

- 2) i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di libera scelta sono impegnati, pur nel rispetto del principio di scienza e coscienza, ad effettuare prescrizioni utilizzando, per classi terapeutiche omogenee, i farmaci e le relative confezioni economicamente più convenienti per il S.S.R.;
- 3) la prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici erogati dal Servizio sanitario nazionale viene limitata al numero massimo di un pezzo per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, di medicinali somministrabili esclusivamente per fleboclisi e di prodotti galenici preconfezionati multiprescrivibili, per i quali la prescrizione è confermata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta;
- 4) per i soggetti affetti da patologia cronica il numero di pezzi per ricetta è limitato ad un massimo di tre;
- 5) le farmacie convenzionate con il S.S.R. non possono spedire ricette contenenti un numero di confezioni superiori a quelle indicate nei precedenti punti 3 e 4; l'inosservanza di tale norma comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 10, del D.P.R. 8/7/1998, n. 371;
- 6) gli specialisti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, qualora necessario, devono predisporre l'apposito "consiglio terapeutico", su carta intestata della struttura in cui operano, debitamente firmato, contenente i farmaci concedibili dal S.S.N. per la successiva prescrizione da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, indicando il solo principio attivo. Tale procedura deve essere seguita anche in caso di dimissione ospedaliera. Non sono ammesse modalità diverse di prescrizione di farmaci;
- 7) all'atto della dimissione ospedaliera di cittadini residenti nella Regione Basilicata, laddove sia prevista la continuazione del programma terapeutico già intrapreso che contenga farmaci di cui all'allegato 2 del D.M. del 22/12/2000, la struttura pubblica di ricovero, per il tramite delle farmacie ospedaliere, provvederà alla fornitura diretta di tali farmaci al paziente per la somministrazione a domicilio per il periodo corrispondente alla copertura terapeutica per la fase acuta dell'episodio di cura;
- 8) per i ricoveri in regime di day hospital medico e chirurgico la struttura pubblica di ricovero provvederà alla somministrazione diretta dei farmaci per il periodo strettamente connesso al ciclo di cura programmato;
- 9) l'Azienda Sanitaria USL provvederà, per le prestazioni di Assistenza Domiciliare, alla somministrazione diretta dei farmaci di cui all'allegato 2 del D.M. del 22/12/2000, per l'intero ciclo di cura programmato ovvero per l'intero Piano Individuale Terapeutico (P.I.T.);
- 10) l'Azienda Sanitaria USL provvederà alla dispensazione diretta dei farmaci per i trattamenti richiesti dagli ospiti delle Residenze protette, delle R.S.A. e degli Ospedali di Comunità;
- 11) i Medici di continuità assistenziale provvederanno a prescrivere i medicinali con il ricettario del S.S.R. esclusivamente per i trattamenti di urgenza e non potranno prescrivere approfondimenti diagnostici; l'Azienda Sanitaria USL è tenuta a verificare la presente disposizione anche a mezzo di indagini a campione e qualora ne rilevasse difformità di comportamenti provvederà ad irrogare la conseguente sanzione mediante l'addebito del costo anomalo indotto;
- 12) i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie U.S.L., ai sensi dell'art. 31 della legge 23/12/1978, n. 833, e dell'art. 1, comma 4 del D.L. 20/6/1996, n. 323, convertito dalla Legge 8/8/1996, n. 425, devono curare l'informazione e l'aggiornamento del medico prescrittore con particolare riguardo ai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco (C.U.F.) relativamente alle limitazioni di prescrivibilità del farmaco a carico del S.S.N. e sono tenuti ad organizzare specifici incontri in tutti i distretti di propria competenza con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con i farmacisti convenzionati con il S.S.R. competenti per territorio, al fine di affrontare la problematica del farmaco ed individuare adeguate

forme per il contenimento, razionalizzazione della spesa e per l'avvio di interventi di sensibilizzazione del cittadino sul problema del farmaco;

- 13) in attesa di attivare il nuovo sistema informativo regionale nel settore farmaceutico con il quale sarà possibile acquisire mensilmente tutti i dati relativi alle prescrizioni dei singoli medici e di attivare, altresì, un sistema di comparazione e di raffronto dei dati a livello nazionale, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie U.S.L. sono tenuti ad effettuare controlli a campione tesi a verificare la corretta prescrizione da parte dei medici convenzionati con il sistema sanitario regionale ed in caso di presenza di anomalie ad assumere adeguati atti tesi alla eliminazione di atteggiamenti di uso improprio del farmaco;
- 14) i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie U.S.L. sono tenuti, con cadenza trimestrale, a relazionare alla Giunta Regionale sulle iniziative intraprese per il rispetto di quanto previsto nei precedenti punti 12 e 13;
- 15) la Giunta regionale si riserva la possibilità, successivamente alla verifica dei risultati di contenimento della spesa farmaceutica a seguito dell'attivazione delle norme previste dal presente provvedimento, di autorizzare i farmacisti convenzionati con il S.S.R. per i farmaci scaduti di brevetto (cosiddetti farmaci generici), alla sostituzione del farmaco prescritto dal medico con farmaco generico a più basso costo;
- 16) il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale emanerà, ove necessario, ulteriori indirizzi applicativi delle presenti disposizioni;
- 17) le norme previste dal presente provvedimento hanno vigenza dal 1° agosto 2001.

Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa sul bilancio regionale corrente.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella presente deliberazione sono depositati presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2001, n. 1661.

**POP Basilicata 1994/99 - Sottoprogramma 3 - Misura 3.1 - L.R. n. 5/93 - Direttive all'Ufficio Turismo per la gestione del III° Programma di interventi.**

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

- di dare indicazioni all'Ufficio Turismo affinché nell'autorizzare le varianti in corso d'opera da apportare al progetto presentato, eventualmente richieste dai beneficiari dei contributi del III° Programma d'interventi - L.R. n. 5/93, non tenga conto del vincolo restrittivo alle varianti in corso d'opera imposte al punto 4 lett. b) della Determinazione Dirigenziale tipo innanzi citata.

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo della presente deliberazione sono depositati presso la Struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - UFFICIO PROVVEDITORATO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 giugno 2001, n. 729.

**Cap. 682 - Liquidazione spese per stampati, registri e cancelleria.**

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - UFFICIO PROVVEDITORATO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 giugno 2001, n. 730.

**Fornitura elementi di arredo.**

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - UFFICIO PROVVEDITORATO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 giugno 2001, n. 731.

**Adeguamento canone di fitto locale adibito a sede degli Uffici Regionali Sezione decentrata, economato e staff AA.PP. di Lagonegro (Locatore Magliano Filomena).**